

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 106/1957 SU: "RIPOSO SETTIMANALE COMMERCIO E UFFICI".

Rapporto Conv. 106-1957 anno 2000

Anno 2000

Il principio generale in materia di riposo settimanale è stabilito dall'art. 36, co. 3 Cost. secondo cui: "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunziarvi". Detto principio è poi reso più specifico dall'articolo 2109 c.c. che stabilisce che esso, di regola, debba coincidere con la domenica.

La normativa che impone il riposo settimanale intende perseguire molteplici finalità: di ordine religioso, morale e di tutela della salute psico fisica del lavoratore. Trattasi di un diritto irrinunciabile, pertanto un'eventuale pattuizione contraria di un contratto collettivo o di un contratto individuale sarebbe radicalmente nulla.

La regolamentazione specifica del riposo settimanale è fissata dalla legge n. 370 del 22/2/1934 secondo la quale: "al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" (art.1) che decorre dalla mezzanotte di un giorno alla mezzanotte del giorno successivo (art. 3 co. 2).

Il riposo settimanale trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati con la sola esclusione di quelli tassativamente indicati dal secondo comma del citato art. 1 e, come già detto, deve cadere di regola la domenica.

A tale proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 146 del 30/6/1971 ha esplicitamente affermato che la deroga contenuta nel citato art. 1 co. 2 è da intendersi nel senso che comunque la legge non abbia voluto certamente privare il lavoratore del diritto al riposo periodico, ma ha inteso solamente affermare che per tali categorie è necessaria una disciplina differenziata, variante secondo le caratteristiche di ciascun lavoro e che può essere apprestata da norme legislative, regolamentari o contrattuali.

Il riposo settimanale può tuttavia essere effettuato in giorni diversi dalla domenica ed attuato mediante turni, nelle attività a regime continuo, in quelle stagionali e in quelle di pubblica utilità (art. 5).

In base ai principi espressi, deriva che nell'eventualità dovesse essere esplicita attività lavorativa eccezionalmente durante la domenica, al lavoratore spetterà oltre alla paga normale per la giornata lavorativa, una maggiorazione percentuale e una giornata di riposo compensativo da godere in giorno normalmente lavorativo.

Al riguardo la Cassazione ha affermato (Sent. n. 5923 del 10-11-1982) che: "la circostanza che per determinate categorie di lavoratori la legge autorizzi la non coincidenza del riposo settimanale con la domenica, non comporta la perdita per il lavoratore della maggiorazione per lavoro festivo, quando il turno di presenza richieda il lavoro domenicale".

Numerose sono le deroghe al regime generale di riposo settimanale che prevede la pausa domenicale di 24 ore consecutive da una mezzanotte all'altra, deroghe determinate da una particolare considerazione delle esigenze di alcune attività produttive, (stabilite dalle tabelle annesse al D.M. 22/6/1935 e successive modificazioni) che si risolvono in una somma di norme di specie non riconducibili a criteri logici unitari:

- a) lavorazioni industriali con uso di forni a combustione o a energia elettrica e lavorazioni industriali a ciclo continuo;
- b) lavorazioni stagionali nelle quali sussistono ragioni di urgenza riguardo la materia prima o i prodotti determinate dal rischio del loro deterioramento;
- c) operazioni per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o ragioni di pubblica utilità.

Gli altri lavori che in deroga al divieto del lavoro domenicale possono essere compiuti di domenica (con l'obbligo di concedere un riposo compensativo pari alla durata del lavoro effettuato la domenica, non inferiore comunque alle 12 ore consecutive) concernono:

- a) i lavori occasionali e di vigilanza (lavorazioni eseguite per la manutenzione dei bilanci annuali e degli inventari, vigilanza delle aziende e degli impianti);
- b) i casi di forza maggiore indispensabili per la sicurezza delle persone e degli impianti, i lavori disposti dal Prefetto per motivi di ordine pubblico);
- c) il collaudo di impianti e di macchinari pericolosi (i quali presentano pericoli di scoppi, incendio, sviluppi di gas tossici ed emanazioni radioattive e che a norma delle disposizioni integrative del regolamento generale e di prevenzione infortuni - art.49 D.P.R. n. 302/1956 - devono essere eseguite fuori dell'orario di lavoro del reparto in cui avviene il collaudo.

Nel caso di regime di riposo settimanale tale complesso di deroghe riveste poi una estensione ed una varietà tali da legittimare il quesito e la sua soluzione positiva, se si sia di fronte ad una serie di ordinamenti differenziati e reciprocamente autonomi, come è deducibile dalla circostanza che la stessa legge n. 370/1934 raggruppa i vari sistemi derogatori sotto il titolo comune "regimi particolari di riposo".

Dal complesso della normativa contenuta nella legge n. 370/1934 risulta una nozione "tecnica" di riposo settimanale, definita soltanto da criteri di opportunità che possono mutare da ordinamento a ordinamento, nozione non unitaria e rigida, bensì flessibile ed articolata.

La regola del riposo settimanale di 24 ore consecutive da una mezzanotte all'altra costituisce la regola generale cui si affiancano regimi speciali, informati a criteri diversi, in considerazione delle particolari esigenze produttive, comportanti sensibili deroghe che possono incidere sulla disciplina generale e riguardare la durata del riposo di 24 ore, la sua consecutività o la sua periodicità settimanale.

In tale nozione tecnica di riposo settimanale si può trovare un fondamento unitario solo nella fissazione del riposo con riferimento a periodi lavorativi di sei giorni: un giorno di riposo per sei giornate lavorative, mentre la realizzazione della finalità sociale è fatta dipendere in concreto dall'adattamento del principio alle esigenze delle singole attività produttive.

Tale nozione corrisponde a quella generale, posta dall'art. 1 della legge 370/1934, della spettanza al lavoratore di un riposo di 24 ore per ogni settimana, e comprende anche quella particolare dell'articolo 15 della stessa legge, in cui essa assume la sua massima estensione, consentendo detto articolo intervalli plurisettimanali tra i riposi, con il rispetto della proporzione di 24 ore consecutive di riposo per ogni sei giornate lavorative.

L'art. 5 della Legge n. 370/1934 stabilisce che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica e può essere effettuato mediante turni per gli addetti ad attività a regime continuo, stagionali e di pubblica utilità.

Le attività previste dall' art. 5 hanno caratteristiche omogenee e le loro peculiarità sono poste dalla legge sullo stesso piano, alla luce della comune esigenza di una disciplina più flessibile. Tre sono state le interpretazioni date all'espressione "riposo settimanale" in riferimento all'art. 5 L. n. 370/1934: giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi, giorno di riposo da ragguagliarsi a sei giornate lavorative, giorno di riposo con scadenza nell'ambito della settimana.

Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di concessione di riposo per più di sei giorni lavorativi devono essere ristrette ai casi di evidente necessità, a tutela di altri interessi apprezzabili, e soprattutto non debbono essere tali da snaturare o eludere il precetto costituzionale.

E' mancata tuttavia l'esegesi del termine "settimana" ed è stata adottata una soluzione compromissoria ribadita dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 146/1971 che ha precisato che la disciplina differenziata in tema di riposo può essere validamente posta anche da norme regolamentari o contrattuali oltre che legislative.

La Corte ha evitato di assegnare all'attributo "settimanale" un significato definitivo intendendo tale termine non come vincolante ma come orientativo, alla luce del criterio di ragionevolezza, dando una funzione di supplenza al giudice in tema di apprezzabilità dei contrapposti interessi e del loro contemperamento a fronte di una carente opera di adeguamento legislativo della materia.

Successivamente la Corte Costituzionale, pur ribadendo la non necessaria coincidenza del riposo con la domenica (Corte Cost. 28/4/1976 n. 102) ha affermato il principio secondo cui le 24 ore di riposo non possono essere concesse in modo frazionato ma debbono essere continue.

Secondo la consolidata giurisprudenza (confermata dalla Cass. Sez. Un. 11/aprile 1969 n. 1162) se dal punto di vista tecnico dell'organizzazione aziendale è possibile attivare dei turni che consentano di disporre anche di domenica delle unità lavorative necessarie e di concedere ad ogni lavoratore il riposo in giorni diversi per ogni settimana, resta non di meno fermo ed inderogabile l'obbligo per il datore di lavoro di osservare un ritmo, nel quale la giornata di riposo cada dopo non più di sei giorni di lavoro.

Infine, in ordine alla possibilità che il riposo settimanale dei lavoratori dipendenti possa cadere - in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della citata legge 370/1934 - in un giorno diverso dalla domenica, si fa presente che le attività elencate nelle tabelle di cui al predetto D.M. del 1935 sono stabilite, ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge n. 370, dal

Ministero del Lavoro il quale, sentite le OO.SS. e le associazioni datoriali interessate, provvede con proprio decreto.

Le imprese esercenti la vendita al minuto e, in generale, attività dirette a soddisfare bisogni del pubblico, possono (art. 7 L. 370/34) in seguito ad ordinanza prefettizia e sentito il parere delle associazioni sindacali, prevedere un riposo settimanale per turni di 24 ore consecutive, come pure spostare l'inizio del riposo ridotto a 12 ore consecutive, al pomeriggio, di domenica: in tal caso è dovuto un riposo compensativo non inferiore a dodici ore consecutive, al pomeriggio durante la settimana successiva.

Per quanto più specificatamente riguarda il settore del commercio, il medesimo è stato recentemente interessato dalla riforma adottata con il Decreto Legislativo 114/1998 imposta da esigenze riorganizzative che ne hanno necessitato l'adeguamento alle mutate abitudini di vita, semplificazione, maggiore attenzione alle associazioni dei consumatori, tutela dell'ambiente e rispetto dell'assetto urbanistico, ampio spazio a Regioni e comuni per interventi di programmazione per soddisfare le diverse esigenze nei vari ambiti territoriali.

Tra l'altro è stata oggetto di revisione la disciplina degli orari di vendita per gli esercizi commerciali al dettaglio; con la nuova disciplina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli art 11 e 13 e dei criteri emanati dai Comuni sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 3 della legge 8/6/1990 n. 142.

Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle 7.00 alle 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Il Comune potrà consentire di derogare a tali obblighi, sentite le associazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, soprattutto per quelle attività commerciali ubicate nei comuni d'arte o ad economia prevalentemente turistica.

Restano escluse dall'applicazione di quest'ultime regole, alcune attività, come ad esempio le rivendite di giornali, gelaterie, rosticcerie, sale cinematografiche, esercizi per il noleggio ovvero vendita di videocassette, di oggetti d'antiquario e artigianato locale, di piante e fiori ecc.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive nel rispetto delle modalità stabilite dal Sindaco.

Allegati:

**Accordo 23/7/1993;
Direttiva n° 93/104/CE del 23/11/1993;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.**